

Infine è opportuno ricordare che, ormai da qualche tempo, è stata sollevata in sede comunitaria una decisione sulla legge arrivando a definirla quale aiuto di Stato. al riguardo è aperto un confronto che tarda a concludersi con il risultato di un blocco di fatto della operatività dello strumento.

6.1.2 La legge 44/86 e successive modificazioni

La legge 44/86 e successive modificazioni ha come finalità principale la promozione e lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nelle aree depresse (obiettivo 1,2 e 5b) del paese attraverso il sostegno dello Stato ai giovani che vogliono creare un'impresa in grado di competere sul mercato.

Questa legge rappresenta una importante innovazione nel panorama dell'intervento statale a favore della promozione imprenditoriale ed offre ai giovani nuove occasioni di inserimento nel mondo del lavoro con un ruolo da protagonisti.

Le opportunità previste dalla legge non sono concesse a titolo individuale ma sono attribuite a progetti presentati da società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, costituite da giovani con età compresa tra 18 e i 35 anni nati o residenti nei territori di cui agli obiettivi 1,2 e 5b alla data del 1 gennaio 1994. Le suddette società devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei medesimi territori di cui agli obiettivi 1,2 e 5b.

I progetti possono riguardare la produzione di beni in agricoltura, nell'artigianato, nell'industria oppure la fornitura di servizi alle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

Non sono finanziabili dunque i progetti che non prevedono l'ampliamento della fase imprenditoriale, produttiva ed occupazionale, che non presentino il requisito della novità dell'iniziativa, che prevedono investimenti superiori a 5 miliardi.

La legge 44 e successive modificazioni prevede due tipi di agevolazioni: gli incentivi finanziari e gli incentivi reali.

Gli incentivi finanziari comprendono due tipi di sostegno: contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati per le spese di investimento, contributi a fondo perduto per le spese di gestione dei primi tre anni.

Gli incentivi reali sono anch'essi di due tipi: l'assistenza tecnica nella fase di avvio dell'impresa e la formazione e la qualificazione professionale dei soci e per i dipendenti:

Per ottenere le agevolazioni i giovani aspiranti imprenditori debbono presentare un piano o progetto d'impresa e questo piano costituisce, nella sua ideazione, la prima modalità di estrinsecazione dell'assunzione del rischio imprenditoriale.

Ente competente per l'attuazione della legge 44 e successive modificazioni è la società per l'imprenditorialità giovanile (di seguito SPA) che è subentrata nelle funzioni esercitate dal Comitato per lo sviluppo di una nuova imprenditorialità giovanile e della Cassa depositi e prestiti e nei relativi rapporti giuridici.

La SPA può promuovere la costituzione e partecipazione al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale e per le medesime finalità: a queste società possono partecipare anche le Camere di Commercio e le loro unioni regionali.

Al capitale sociale della SPA (alla costituzione del quale provvede in primis il Ministero del Tesoro) possono partecipare enti anche territoriali, associazioni di categoria, imprese ed altri soggetti economici, i Fondi mutualistici di cui alla legge 59/92 e le società di cui alla legge 49/85.

La SPA può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione Europea, il cui utilizzo sarà disciplinato sulla base di apposita convenzione con i soggetti finanziatori.

Al riguardo deve essere segnalato come questo tipo di intervento si colleghi funzionalmente con altri, in particolare il Fondo per l'occupazione, di cui agli artt. 1 e 1 bis della legge 236/1993 e soprattutto l'intervento di sostegno al Mezzogiorno ed alle aree depresse oggetto della recente legge 341/1995.

6.1.3. Strumenti regionali di promozione cooperativa

Il quadro normativo regionale, in tema di promozione cooperativa, risulta assai più complesso rispetto all'insieme degli strumenti esistenti a livello nazionale.

Analizzando la legislazione appare evidente come gran parte delle misure previste in favore della cooperazione siano inserite in provvedimenti normativi più genericamente rivolti alla promozione imprenditoriale o alla difesa dei livelli occupazionali. Solo in alcune Regioni (Molise, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia) si registra la presenza di una legislazione specifica per le società cooperative tutta rivolta al perseguimento di obiettivi di carattere sociale quali il lavoro, la salute, l'assistenza, i servizi.

Gli interventi previsti sono indirizzati in particolare a quelle società cooperative che:

- siano costituite prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- prevedano l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati, lavoratori in mobilità o in CIG;
- siano costituite da donne e fasce sociali deboli;
- operino nel settore dei servizi socio-sanitari ed assistenziali o si propongano per l'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

Le misure contengono, essenzialmente, incentivi finanziari: contributi in c/ capitale, mutui a tassi agevolati, e solo in alcuni casi contributi a fondo perduto finalizzati all'ammortamento degli oneri, sostenuti nei primi anni di vita dell'impresa. Sono previsti, inoltre, strumenti di ingegneria finanziaria e strutture (es.: consorzi fidi regionali) per facilitare l'accesso al credito.

6. 1.4. Strumenti comunitari di promozione cooperativa

Ulteriori provvedimenti di promozione imprenditoriale sono previsti dai fondi strutturali dell'unione Europea che si configurano come lo strumento privilegiato per la politica di coesione e per l'attuazione delle politiche regionali. Il compito di tali strumenti è di porre rimedio ai problemi delle Regioni svantaggiate attraverso:

- ⇒ lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle aree depresse (obiettivo 1);
- ⇒ la riconversione delle regioni colpite da declino industriale (obiettivo 2);
- ⇒ la lotta contro la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione giovanile (obiettivo 3);
- ⇒ l'adattamento dei lavoratori ai mutamenti industriali (obiettivo 4);
- ⇒ l'adeguamento delle strutture agrarie e della pesca (obiettivo 5A);
- ⇒ la promozione e lo sviluppo delle zone rurali (obiettivo 5B).

Le azioni previste a favore delle società cooperative si inseriscono in provvedimenti di più ampio respiro che perseguono, analogamente a quanto previsto dalla legislazione regionale, la promozione di nuova imprenditorialità anche cooperativa, e la difesa dell'occupazione.

Misure siffatte sono proposte dalle Regioni attraverso i Programmi Operativi Plurifondo e i Documenti Unici di Programmazione, che recepiscono le indicazioni e i provvedimenti suggeriti dall'Unione Europea.

La necessità di un uso più puntuale degli strumenti citati è ribadita dal contenuto dell'art. 6 della recente legge 341/95 ("Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi nelle aree depresse nonché disposizioni in materia di lavoro e previdenza"). Come è noto, con tale provvedimento, che conferma il disagio del nostro Paese nella gestione di questi fondi, è stata istituita, presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, una cabina di regia nazionale con lo scopo di rendere più efficace l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse.

In questo scenario la cooperazione, quale strumento flessibile per fare impresa e per fornire risposte ai problemi sociali più urgenti che riguardano, soprattutto, le persone più emarginate e deboli, si presenta come possibile volano per una politica di sviluppo e di modernizzazione del nostro Paese.

6.1.5. **Necessità di coordinamento degli strumenti di promozione**

In merito a questa serie di provvedimenti, occorre rilevare che da un lato emerge come assai significativo il ruolo che la cooperazione può svolgere per la soluzione dei principali problemi sociali che il nostro Paese sta affrontando: lo sviluppo del Mezzogiorno, la tutela dell'occupazione, la salvaguardia dei lavoratori dal rischio di perdita del posto di lavoro, la creazione di nuove occupazioni a favore dei giovani, lo sviluppo regionale, la tutela delle fasce sociali deboli.

In questo senso il contributo dell'impresa cooperativa appare ancora più importante in quanto persegue questi obiettivi non già attraverso interventi di assistenza ma creando nuovi posti di lavoro e trasformando i lavoratori dipendenti in imprenditori.

La pluralità delle opportunità e della centralità del ruolo promozionale della cooperazione pongono il problema soprattutto nell'ottica della profonda trasformazione che sta subendo il welfare state nel nostro Paese e di un uso razionale delle risorse, di un consolidamento intersettoriale degli strumenti.

Ciò non solo come risposta ai problemi di più grave crisi sociale, ma anche come strumento per la trasformazione della nostra società e per l'incremento dei soggetti che partecipano alla funzione imprenditoriale.

In questo quadro non va trascurato il contributo per lo sviluppo della democrazia economica che deriva anche dalle strutture e dalle risorse del movimento cooperativo finalizzate alla promozione di nuova

imprenditorialità cooperativa: i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previsti dalla legge 59/1992.